

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **TOSSI BRUTTI, TEDESCO TATÒ**  
e **FERRAGUTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 GIUGNO 1991 (\*)

Norme in materia di convenzioni tra enti locali e associazioni o cooperative di utenti per la valorizzazione della utilità sociale del lavoro di cura familiare

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge, volutamente semplice nella forma ma che nella sostanza propone contenuti fortemente innovativi, vuole avviare una riflessione e fornire alcuni strumenti concreti per il superamento della divisione sessuale del lavoro e per la valorizzazione e la socializzazione del lavoro di cura familiare. Si tratta di avviare un processo nella direzione, che le donne stanno indicando da tempo, del riconoscimento del valore sociale, culturale e professionale dei molti lavori svolti pressochè esclusivamente dalle donne per la organizzazione materiale dei servizi familiari e la cura dei membri della famiglia, in particolare dei bambini e degli

anziani. Lavori densi di significati di solidarietà e di affettività, di contenuti educativi e culturali ma anche di competenze professionali in senso proprio, una professionalità non generica e di modesto livello, come da molti si afferma, ma spesso di elevata qualità. Valorizzare l'utilità sociale di attività che storicamente hanno costituito una gabbia ghettizzante per le donne significa anche, oggi più di prima, aprire un processo di redistribuzione, nella società e fra i sessi, del lavoro di cura facendo un primo passo per il superamento della divisione sessuale del lavoro. Un nodo, questo, ineludibile in una società in cui le donne sono sempre più impegnate anche nel lavoro

(\*) *Testo non rivisto dai presentatori.*

cosidetto produttivo e non intendono rinunciare a forme di autorealizzazione anche fuori dalla famiglia.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede alla lettera *a*) la possibilità per gli enti locali di stipulare convenzioni con associazioni e cooperative di utenti, di quanti cioè uomini e donne sono destinatari dei servizi familiari, per la promozione e la sperimentazione, anche a livello di gruppi di caseggiati, di singoli condomini, di quartieri o frazioni di comuni (articolo 2), di forme associate di svolgimento del lavoro di cura familiare con particolare riguardo ad attività di sorveglianza e cura dei bambini, assistenza agli anziani, lavanderia, stireria, sartoria, pulizia appartamenti. Al punto *b*) viene posta esplicitamente la questione del riconoscimento del valore professionale del lavoro di cura e delle competenze necessarie al suo svolgimento.

Sono previsti, infatti, corsi di formazione professionale, indirizzati ad entrambi i sessi, anche per lo studio di nuove tecnologie applicabili al lavoro familiare, corsi che si prevede possano accedere ai finanziamenti pubblici per la formazione professionale (articolo 2).

Alla lettera *c*) sono previsti osservatori e sportelli d'informazione per la prevenzione degli incidenti domestici, un fenomeno rilevantissimo, ancora in gran parte sommerso, che è necessario indagare e far emergere ai fini di una seria prevenzione. È giusto, quindi, che a tale ultima funzione concorrano competenze specifiche nel campo della prevenzione degli infortuni sul lavoro, superando un'inammissibile indifferenza sociale verso il problema, ed è a questo fine che è prevista la possibilità di distacco temporaneo di personale in servizio presso l'INAIL.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Al fine di valorizzare l'utilità sociale del lavoro di cura familiare e favorire il superamento della divisione sessuale del lavoro, gli enti locali possono stipulare convenzioni con associazioni o cooperative di utenti per lo svolgimento delle seguenti attività:

*a)* promozione e sperimentazione di forme associate di svolgimento del lavoro di cura familiare con particolare riguardo ad attività di sorveglianza e cura dei bambini, assistenza agli anziani, lavanderia, stireria, sartoria, pulizia appartamenti;

*b)* promozione e organizzazione di corsi di formazione professionale per la valorizzazione dei contenuti professionali del lavoro di cura familiare, anche in riferimento allo studio di nuove tecnologie applicabili a tale lavoro;

*c)* promozione e organizzazione di osservatori e sportelli di informazione per la prevenzione degli incidenti domestici.

## Art. 2.

1. Le convenzioni di cui all'articolo 1 sono stipulate sulla base di progetti elaborati dagli enti locali o dalle associazioni e cooperative interessate.

2. I progetti di cui alla lettera *a)* dell'articolo 1 possono riguardare anche gruppi di caseggiati, singoli condominii, quartieri o frazioni di comuni.

3. I progetti di cui alla lettera *b)* dell'articolo 1 possono accedere ai finanziamenti previsti per la formazione professionale.

4. Per la realizzazione dei progetti di cui alla lettera *c)* dell'articolo 1 può essere previsto il distacco temporaneo di personale in servizio presso le sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).